

Commenti al DDL n. 615 - Modifiche al Codice di cui al DL 6 settembre 2005, n. 206 e altre disposizioni per il contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni al consumo

Commissione industria, commercio e turismo
Senato della Repubblica Italiana
16 luglio 2019

Paola Brovelli – SEI General Counsel
Legal & Compliance Director

Antonio Bosio
Product & Solution Director

Samsung Electronics Italia S.p.A.

PRESENZA GLOBALE



15

SEDI REGIONALI

OLTRE

320,000

DIPENDENTI

IN 73 PAESI



DIPENDENTI

FUORI DALLA
COREA

ATTIVITÀ RICERCA E SVILUPPO



34

CENTRI R&D

DELL'INTERA
FORZA LAVORO

40.7 M

GIORNALIERI

INVESTIMENTI (USD)

14.9 B

TOTALI

INVESTIMENTI (USD)

SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA

SAMSUNG

SAMSUNG

Samsung Electronics Italia S.p.A

Posizione favorevole dell'azienda nei confronti di una disciplina relativa all'obsolescenza programmata, purché precisa ed equilibrata.

Esigenze di assicurare ai consumatori il prodotto più tecnologicamente avanzato e ai produttori di offrire tecnologie sempre più innovative, tenendo conto che lo sviluppo tecnologico non si può fermare e che l'impatto ambientale deve essere attentamente valutato.

L'evoluzione tecnologica progredisce a velocità crescente rispetto al passato. Ad esempio, da un punto di vista Hardware, elementi peculiari che evolvono addirittura in forma esponenziale sono la capacità di calcolo dei microprocessori, la capacità che le memorie hanno di archiviare informazioni, la risoluzione dei display e delle fotocamere.

Schematizzando, è possibile identificare all'interno di un generico dispositivo connesso almeno tre elementi:

- La componente Hardware
- La componente Software (incluso il Sistema Operativo)
- I servizi e le App installati direttamente dall'utente finale dopo aver acquistato il prodotto

La componente Hardware è, in funzione della tipologia di prodotto e del posizionamento desiderato dal costruttore, tipicamente la migliore disponibile al momento della progettazione del dispositivo. È evidente che l'Hardware non può essere aggiornato successivamente all'acquisto del prodotto da parte dell'utilizzatore.

La componente Software viene aggiornata costantemente, sia in logica evolutiva che di protezione dalle minacce cyber, nel rispetto, però, delle caratteristiche dell'Hardware di ogni dispositivo.

Ad ogni rilascio di una nuova versione Software, il costruttore verifica il corretto funzionamento del nuovo Software rispetto all'Hardware al quale è indirizzato.

L'evoluzione dei servizi e delle App è a cura dei vari Content e Service Providers. Il costruttore del dispositivo ed il fornitore del Sistema Operativo non hanno normalmente alcun ruolo in questa attività.

Art. 1 - Definizioni

- Il comportamento da sanzionare deve essere doloso, cioè commesso con la volontà di danneggiare il prodotto.
- Sarebbe opportuno descrivere con maggiore precisione i comportamenti interessati (es. tecniche costruzione).
- Onere della prova: necessario precisare che è a carico dell'attore.
 - Incertezza su soggetto pubblico preposto all'applicazione della normativa.
- Necessità di verificare il comportamento da sanzionare con perizie tecniche adeguate.

Art. 2 - Durata di vita e possibilità di riparazione a costi accessibili dei prodotti e dei servizi

- Difficoltà ad indicare la dura di vita del prodotto (che varia da prodotto a prodotto, anche di medesima tipologia).
- Necessità di esplicitare cosa si intenda con “costi accessibili” poiché questi dipendono dalla tipologia di prodotto acquistato.
- Coordinare queste previsioni con quelle relative alla durata della garanzia legale.
- Verificare se la normativa è applicabile ad un servizio.

Art. 3 – Obblighi produttore – Aggiornamenti SW

- Il produttore deve rilasciare gli aggiornamenti software (sostenendo ingenti costi per sviluppo e manutenzione costante) proprio per garantire la sicurezza e l'interazione più ampia possibile dei prodotti tecnologici dallo stesso immessi sul mercato, proprio al fine di garantire al consumatore una durata della vita del prodotto più lunga.
- Assistenza tecnica.

Art. 5 – Durata garantita e durata presumibile

- Precisare il significato di “durata garantita” e quello “durata presumibile”.
- Indicare quali sono le responsabilità in capo al produttore a tale riguardo o quali sono le differenze tra le due date.

Art. 6 – Estensione della durata della garanzia legale

- Estensione della garanzia a 5 anni per elettrodomestici e beni di piccole dimensioni e 10 anni per elettrodomestici e beni di grandi dimensioni: non è chiara la differenza tra i beni di grandi e piccole di dimensioni, quali criteri di individuazione e quali categorie di beni sono (tutti quelli immessi sul mercato?).
- Rileviamo che i prezzi dei prodotti potrebbero plausibilmente aumentare significativamente, a detrimento del consumatore.

Art. 7 – Parti di ricambio

- L'obbligo per il produttore di garantire le parti di ricambio per 5 anni successivamente alla cessazione della commercializzazione del bene potrebbe portare all'aumento dei prezzi del prodotto (o del servizio di assistenza tecnica fuori garanzia), a detrimento del consumatore.
- Aumenterebbero significativamente i costi della gestione del magazzino per il produttore, in misura non sostenibile (per elettrodomestici o prodotti di grandi dimensioni sarebbe richiesto di mantenere le parti di ricambio per 10 anni, più 5 anni di garanzia!)
- I prezzi dei prodotti potrebbero aumentare significativamente.

Art. 9 – Sanzioni

- Non è chiaro se la violazione della normativa ha rilevanza penale.
- Non è chiaro a chi è demandato verificare l'applicazione di questa normativa.
- Come si concilia questa previsione con i poteri dell'AGCM a tutela del consumatore?
 - Doppio binario pone rischi concreti di *bis in idem*.

SAMSUNG

Grazie

Samsung Electronics Italia S.p.A.
Via Mike Bongiorno 9
20124, Milano